



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 27

del 14.02.2005

Oggetto: *Preso d'atto mancata efficacia del Regolamento Comunale sulla disciplina di noleggio autovettura con conducente, uniformandosi ai criteri europei ed alla legislazione nazionale nelle more di emanazione del regolamento regionale di adeguamento.*

L'anno **DUEMILACINQUE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **10.30** nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

DI RUBBO GIANCARLO	SINDACO
IORIO GIOVANNI	VICE SINDACO
RUSSOLILLO ANTONIO	ASSESSORE
PEPE GIACOMO	ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. SERGIO D'ALESSANDRO**

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso che:

- ♦ l'attività di noleggio è stata nel tempo disciplinata dal D.Lgs 30.04.1992, n. 285, integrato e modificato con D.P.R. 9 maggio 1994 n. 407;
- ♦ da ultimo, in adesione alle direttive Europee la materia è stata disciplinata nelle linee generali dalla Legge 11 agosto 2003 n. 218, che demanda alle Regione l'adozione dei regolamenti di attuazione;
- ♦ ad oggi la Regione Campania non ha adottato il relativo regolamento per cui vige una potenziale conflittualità tra i precedenti regolamenti restrittivi, che davano in capo agli Enti Locali poteri discrezionali di contingentamento e di rilascio, in contrasto con la liberalizzazione europea che privilegia l'iniziativa privata;
- ♦ nella fase interpretativa della normativa di indirizzo ex lege 218/2003 è sorta copiosa giurisprudenza in senso favorevole alla iniziativa privata, che ha evidenziato i limiti del superamento della precedente

regolamentazione creando, di fatto, una prassi consolidata, ultimamente con sentenze del TAR Campania, sedi di Napoli e Salerno (2004);

- ♦ per effetto di tale giurisprudenza normativa è stato ormai ritenuto non più esercitabile da parte delle amministrazioni comunali il potere di disciplinare con atti di natura regolamentare l'attività di noleggio concernente prestazioni di trasporto offerte su base contrattuale e commerciale da imprese professionali in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività in questione;
- ♦ recentemente l'interpretazione dei nuovi principi comunitari in materia, finora ritenuti applicabili soltanto al comparto del noleggio autobus con conducente è stata espressamente estesa anche al comparto del noleggio autovetture con conducente con ordinanza del TAR Campania - Salerno, II sez., 1° dicembre 2004 n. 1529;
- ♦ da tale posizione giurisprudenziale emerge in maniera incontrovertibile la necessità di dovere distinguere nettamente, non solo sotto il profilo operativo, ma anche sotto il profilo disciplinare, l'attività di noleggio autovetture da quella di servizio taxi;
- ♦ tale separazione, derivante dalla intervenuta liberalizzazione dell'attività professionale di trasporto persone su strada introdotta in ambito comunitario (Reg. n. 684/92/CEE del 16 marzo 1992; Reg. nn. 11 e 12/98/CE dell'11 dicembre 1997), si fonda sulla netta distinzione tra la disciplina regolatrice dei servizi rientranti nella sfera delle prestazioni di trasporto pubbliche, perché assoggettate ad obblighi di servizio pubblico per interessi socialmente rilevanti, e quella relativa ai servizi liberalizzati di natura strettamente commerciale;
- ♦ pertanto, per effetto del principio fondamentale sancito dall'articolo 15 delle preleggi secondo il quale l'abrogazione delle norme discende da atto espresso, oppure deriva dalla riconosciuta incompatibilità delle disposizioni precedenti con quelle emanate successivamente, appare evidente che l'inefficacia sopravvenuta del potere regolamentare della materia comporta inevitabilmente anche la cessazione di efficacia di tutti gli atti che da tale potere hanno tratto la loro fonte;
- ♦ a prescindere dalle determinazioni autonome che dovranno essere adottate dalle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte, questa Amministrazione comunale non può continuare ad applicare un regolamento che è stato ritenuto in contrasto con i nuovi principi settoriali almeno per la parte afferente la disciplina dei servizi di noleggio, sia autobus che autovetture.

Considerato che:

- tale decisione non incide affatto sulla disciplina applicabile al servizio taxi, che continua ad essere assoggettato totalmente alla disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed al regolamento comunale che ne è attuazione, anche sulla scorta delle disposizioni generali adottate dalla Regione Campania all'atto della definizione dei contenuti oggettivi dei regolamenti comunali in materia;
- del resto lo stesso legislatore nazionale, pur prevedendo aspetti uniformi delle rispettive discipline, aveva di fatto previsto la possibilità di una loro distinzione formale e sostanziale, dal momento che la legge n. 21/2002 distingue sempre tra "licenza" taxi ed "autorizzazione" di noleggio autovettura, introducendo così una distinzione che non si limita ad una formula lessicale, ma si traduce in una potenziale applicazione di procedure distinte per il rilascio dei rispettivi titoli amministrativi;
- la legge n. 218/2003 ha sostanzialmente attuato questo presupposto distintivo dettando una normativa specifica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale di noleggio autobus con conducente che rende inefficaci tutti gli eventuali regolamenti comunali contenenti una disciplina del comparto diversa da quella dettata dalla norma nazionale;
- lo stesso legislatore nazionale si è reso conto della possibile lacuna normativa derivante da una interpretazione restrittiva del campo di azione della succitata legge, tanto è vero che in sede parlamentare è attualmente in discussione una ulteriore legge che estende espressamente la disciplina del noleggio autobus con conducente al comparto del noleggio autovetture con conducente, dando così atto della formale separazione di tale attività da quella del servizio taxi;
- proprio per effetto della portata sovraordinata delle norme comunitarie, la conformità ad esse non deriva soltanto dalla adozione espressa di norme interne di riferimento, ma discende anche dalla interpretazione applicativa che di esse sono tenute a fare gli Organi giudiziari chiamati a dirimere le relative controversie, cosicché può ben verificarsi casi in cui le decisioni della Magistratura anticipano le soluzioni normative;
- un caso del genere si è verificato proprio nel comparto in esame per effetto della richiamata ordinanza del TAR Campania -Salerno che, pur circoscrivendo i propri effetti alla vertenza decisa, indica un comportamento virtuoso cui le amministrazioni comunali sono tenute per evitare qualsiasi conseguenza dannosa derivante dal dover eventualmente costringere gli aventi diritto ad attivare altri ricorsi giudiziari dalle risultanze certe, ed i

cui ritardi potrebbero essere imputati alle amministrazioni comunali con inevitabili conseguenze di carattere risarcitorio;

Ritenuto di dovere:

- conformarsi al succitato orientamento giurisprudenziale che trova, del resto, conforto nella stessa indicazione che emerge dalla volontà in itinere del legislatore nazionale;
- separare nettamente la disciplina dell'attività di noleggio autovetture con conducente da quella di servizio taxi;
- applicare, in attesa che la Regione Campania adotti lo specifico regolamento previsto dalla normativa nazionale di cui sopra, per analogia la disciplina prevista per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio autobus con conducente anche per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio auto vetture con conducente;

Al lume di quanto innanzi;

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA


per la causale in premessa di:

- 1) **prendere atto** della mancata efficacia dei Regolamenti sin qui vigenti nella parte in cui giungono ad equiparare la disciplina del noleggio autovettura con conducente a quella del servizio taxi, trattandosi ormai di materie completamente diverse dal momento che l'intervenuta liberalizzazione dell'attività di trasporto persone su strada definita in ambito comunitario ha di fatto e di diritto operato una netta separazione tra le prestazioni di trasporto ancora dipendenti da scelte di natura pubblicistica e sociale e quelle di carattere esclusivamente commerciale;
- 2) **assoggettare** il rilascio delle autorizzazioni sia di noleggio autobus che di noleggio autovettura con conducente alla procedura prevista dalla legge n. 218/2003, in attesa che la Regione Campania giunga a dettare le norme regolamentari di disciplina settori aie previste dalla stesso legislatore nazionale;
- 3) **dichiarare** ormai incompatibile con la riforma interessante l'intero settore del trasporto persone su strada sia il contingentamento del numero delle autorizzazioni di noleggio autobus e di noleggio autovettura che l'amministrazione comunale è chiamata a rilasciare dietro espressa domanda delle imprese professionali interessate, sia la procedura di selezione e di comparazione discrezionale delle posizioni dei soggetti richiedenti, non più giustificabile dato il venir meno del presupposto di cui sopra;
- 4) **circoscrivere e limitare** comunque l'apertura della procedura per l'accertamento dei requisiti di rilascio delle nuove autorizzazioni alle sole domande presentate da imprese professionali che abbiano la sede legale od altra sede secondaria espressamente certificata nel Comune di Montecalvo Irpino;
- 5) **giustificare** tale limitazione con il richiamo alla identità dei poteri in materia esercitabili da qualsiasi amministrazione comunale, cosicché la indicazione del requisito territoriale della sede aziendale rappresenta elemento distintivo fondamentale per evitare interferenze o sovrapposizioni di poteri prive di alcuna motivazione, trattandosi di poteri esercitabili al di fuori di qualsiasi limite numerico delle autorizzazioni da rilasciare;
- 6) **stabilire** la data del **31 marzo 2005** quale termine di riapertura per la presentazione delle domande di rilascio di singole autorizzazioni di noleggio con conducente, sia di autobus che di autovetture, che saranno successivamente esaminate dall'apposito ufficio comunale ai fini del solo accertamento dei requisiti professionali utili per l'esercizio di tale attività e dell'insediamento operativo della impresa richiedente sul territorio comunale.
- 7) **incaricare l'Ufficio Attività Produttive** perché provveda a pubblicizzare quanto innanzi, uniformandosi ai criteri così evidenziati;
- 8) **rendere** il presente atto immediatamente esecutivo, previa apposita votazione risultata unanime;
- 9) **inviare** la presente ai Capigruppo Consiliari.

####


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE






IL SEGRETARIO



La presente deliberazione viene pubblicata su conforme attestazione del Messo Comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni consecutivi a partire dal 16 FEB. 2005

IL SEGRETARIO






La presente deliberazione:

- è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data _____ prot. n. _____
- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 16 FEB. 2005 prot. n. 1160

IL SEGRETARIO





La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16 FEB. 2005

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 267/2000);
- perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 267/2000) non essendo soggetta a controllo eventuale;



IL SEGRETARIO COMUNALE

